



SETTORE GESTIONE FINANZIARIA PROVVEDITORATO E PERSONALE
Determinazione n. **132** del 19 MAR 2019

Oggetto: Quantificazione e ripartizione del monte ore annuo dei permessi sindacali di cui agli articoli 11-12 e 28 del CCNQ del 4 dicembre 2017 tra le Organizzazioni Sindacali rappresentative e la RSU per l'anno 2019.

Il Dirigente

- con i poteri conferiti dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni contenente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- visto il vigente Statuto della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari;
- vista la deliberazione n.92 del 31.07.2015 con la quale la Giunta camerale ha conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale dell'area organizzativa “Settore Gestione Finanziaria Provveditorato e Personale”;
- considerato che in data 4 dicembre 2017 è stato sottoscritto dall’Aran e dalle Confederazioni sindacali il nuovo Contratto Collettivo Nazionale Quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali nel Comparto “Sanità e Funzioni locali” per il triennio 2016-2018;
- considerato che in merito alla quantificazione dei permessi sindacali l’articolo 28, al comma 2 del suddetto C.C.N.Q., conferma il contingente complessivo dei permessi sindacali - pari a 60 minuti per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, quindi spettano alle RSU nella misura di 30 minuti per dipendente e alle Organizzazioni Sindacali rappresentative nella misura di 30 minuti, fatto salvo quanto previsto nel successivo comma 6;
- considerato, altresì, che ai sensi dell'articolo 25 comma 1 del C.C.N.Q. 4/12/2017, la rappresentatività di ciascuna Organizzazione Sindacale, ai fini della ripartizione proporzionale dei permessi, è accertata su base nazionale dall'ARAN in corrispondenza dell'inizio di ciascuna stagione contrattuale di riferimento;
- letta la nota Aran (pubblicata sul sito, sezione “News in evidenza” - Comunicati) in tema di accertamento provvisorio della rappresentatività per il periodo contrattuale 2019-2021 nella quale si specifica che – nelle more della definizione della rappresentatività delle OOSS nei Comparti e Aree di contrattazione – continua ad applicarsi la disciplina contenuta nel CCNQ di distribuzione delle prerogative del 4 dicembre 2017 e nei vigenti CCNL di Comparto o di Area;
- lette le istruzioni in tema di modalità di riparto indicate nell’articolo 28 del C.C.N.Q. 4 dicembre 2017;

11



- considerato che ai sensi dell'articolo 11 del C.C.N.Q. 4/12/2017, la rappresentatività di ciascuna Organizzazione Sindacale, ai fini della ripartizione proporzionale dei permessi, è accertata su base locale in ogni Amministrazione con riferimento alla media tra il dato associativo e il dato elettorale, laddove il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato, mentre il dato elettorale è quello risultante dalla percentuale dei voti ottenuti nell'ultima elezione della R.S.U. rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato;

- rilevato che alla data del 31 dicembre 2018 risultavano in servizio n. 137 dipendenti a tempo indeterminato appartenenti a qualifiche non dirigenziali;

- dato atto che:

a) in base al numero di deleghe rilasciate alla data del 31 dicembre 2018 giusta comunicazione interna dell'Ufficio Trattamento Economico del Personale, per ciascuna Organizzazione Sindacale in possesso del requisito della rappresentatività si ottiene il dato associativo indicato nei valori assoluto e percentuale (colonna A Tabella allegata al presente provvedimento);

b) in base ai voti ottenuti dalle organizzazioni sindacali nelle elezioni della R.S.U. dei giorni 17-18-19 aprile 2018, si ottiene il dato elettorale indicato nei valori assoluto e percentuale (colonna B Tabella A);

c) ai fini della ripartizione proporzionale dei permessi, è stata calcolata la media tra il dato associativo e quello elettorale nel valore percentuale (colonna C Tabella A);

- considerato che il 100% del monte ore aziendale deve essere attribuito alle sole Organizzazioni Sindacali rappresentative e che pertanto si procede al ricalcolo del loro peso riproporzionato al 100% per mancanza di requisito della rappresentatività, come chiarito dall'ARAN con la circolare 4 luglio 2003 prot.n.5126 avente ad oggetto "Note di chiarimenti sulle clausole degli artt. 8 e 9 del C.C.N.Q del 7 agosto 1998 e successive modificazioni ed integrazioni in relazione alla determinazione del monte ore aziendale dei permessi sindacali orari" nonché nella guida operativa pubblicata sul sito istituzionale a dicembre 2017 e a disposizione delle Amministrazioni;

- letto altresì l'art. 11 comma 3 del CCNQ 4 dicembre 2017 in base al quale l'ente – prima di procedere all'assegnazione del monte ore annuo di competenza di ogni organizzazione sindacale – dovrà detrarre dal contingente di spettanza di ciascuna sigla una quota pari alla percentuale di permessi utilizzati in forma cumulata; tale utilizzo cumulato è un dato rilevato dal sito dell'ARAN ed il relativo scorporo è obbligatorio in quanto i sindacati che si avvalgono del cumulo fruiscono di ulteriori distacchi il cui monte ore è accertato dall'ARAN stessa;

- considerato che l'Ufficio ha verificato sul sito dell'Agenzia, come indicato dalla Guida operativa – nel menù "Contrattazione" – Sezione "Contratti Quadro" - Voce "Prerogative sindacali" Tabella "Percentuale permessi cumulati" che le organizzazioni sindacali rappresentative del Comparto di riferimento hanno scelto di utilizzare in forma cumulata quota parte dei permessi di luogo di lavoro alle stesse



spettanti; per quanto suddetto, la quantificazione e ripartizione dei permessi effettivamente spettanti alle OOSS è determinata come specificato al punto B) - dell'allegato prospetto parte integrante del presente provvedimento;

- letto altresì l'art. 23 del CCNQ 4/12/2017 in tema di modalità di recupero nel caso in cui la RSU o le associazioni sindacali risultino aver utilizzato permessi in misura superiore a quella loro spettante nell'anno, ove le stesse non restituiscano il corrispettivo economico delle ore di permesso fruite e non spettanti, l'amministrazione compensa l'eccedenza nell'anno immediatamente successivo detraendo dal relativo monte ore di spettanza dei singoli soggetti il numero di ore risultate eccedenti nell'anno precedente, fino a capienza del monte ore stesso;

- con il parere favorevole espresso dalla dott.ssa Lucia Pepe, Responsabile dell'Area di posizione organizzativa "Gestione delle Risorse Umane"; 

determina

- 1) per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato e confermato:
 - di quantificare per l'anno 2019 in n. 110 h e 28 minuti il monte ore complessivo dei permessi sindacali di cui:
 - n. 68 ore spettanti alla RSU;
 - n. 42 ore e 28 minuti di competenza delle Organizzazioni Sindacali rappresentative,come si evince dall'allegato prospetto lettera A) parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di ripartire il contingente dei permessi spettanti alle Organizzazioni Sindacali rappresentative in proporzione alla rappresentatività in sede locale, come risulta dalla lettera B) dell' allegato al presente provvedimento;
- 3) di comunicare a ciascuna Organizzazione Sindacale rappresentativa ed alla R.S.U il monte ore dei permessi sindacali di propria competenza per l'anno 2019.

Il Dirigente
Michele Lagioia

Allegato alla determinazione del Dirigente del Settore Gestione finanziari, Provveditorato e Personale n. 132 del 19/03/2019
 PERMESSI SINDACALI – Quantificazione e ripartizione monte ore annuo **2019**



CAMERA DI COMMERCIO
BARI

TAB. A	A		B		C	D	E
	DATO ASSOCIATIVO DELEGHE		DATO ELETTORALE VOTI		media A+B/2	media riproporzionata	
	valore assoluto	valore percentuale	valore assoluto	valore percentuale			
UIL FPL	27	47,37%	60	46,15%	46,76%		47%
CISL FPS	13	22,81%	35	26,92%	24,87%		25%
CGIL FP	17	29,82%	35	26,92%	28,37%		28%
Totali	57	100,00%	130	100,00%	100,00%		100%

Il totale generale del monte ore permessi sindacali di competenza di ciascuna organizzazione sindacale si calcola come segue:

secondo l'art. 28 comma 2 punti a) e b) CCNQ del 4 dicembre 2017

RSU: 30 minuti x numero dei dip. 137 = 4110 / 60 minuti = 68 ore complessive

OOSS rappresentative: 30 MINUTI X 137 dipendenti = 4110 minuti **68 ORE COMPLESSIVE DA RIPARTIRE**

4110 MINUTI complessivi a disposizione delle OOSS (al lordo)

QUINDI:

4110	X	47,00%	=	1932	MINUTI
4110	X	25,00%	=	1028	MINUTI
4110	X	28,00%	=	1151	MINUTI

TAB. B 4110

Applicazione art. 11 comma 3 e art. 28 comma 6 CCNQ del 4 dicembre 2017

Ripartizione permessi e utilizzo in forma cumulata

	Permessi utilizzati in forma cumulata	Quota permessi da detrarre	Minuti al netto, a disposizione delle OOSS
UIL FPL	1.932	38%	734
CISL FPS	1.028	38%	390
CGIL FP	1.151	38%	437
Totali	4.110		1.562

1.198	ovvero:	19 ore e 58 minuti	UIL FPL
637	ovvero:	10 ore e 37 minuti	CISL FPS
713	ovvero:	11 ore e 53 minuti	CGIL FP

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Lucia Pepe

Lucia Pepe

Il Dirigente
dott. Michele Lagioia

Michele Lagioia